

Milano, 31 gennaio 2024

Virginio Villanova - Direttore territoriale INAIL Milano Sud-Lodi

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

L'estensione delle tutele Inail: il caso dei Rider

I rider e le piattaforme digitali

Capo V bis d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81
(tutela del lavoro tramite piattaforme digitali)

Art. 47-bis
(Scopo, oggetto e ambito di applicazione).

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, le disposizioni del presente capo stabiliscono livelli minimi di tutela **per i lavoratori autonomi** che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, **in ambito urbano** e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, **attraverso piattaforme anche digitali.**



Le piattaforme digitali

Art. 47-bis
(Scopo, oggetto e ambito di applicazione).

2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano **piattaforme digitali** i programmi e le procedure informatiche utilizzati dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione

Natura del rapporto di lavoro

ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa

Collaborazioni coordinate e continuative ex art. 409, co. 3 c.p.c

(...) si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.

Collaborazioni organizzate dal committente ex art. 2, d.lgs. 81/2015

È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore

Lavoro subordinato ex art. 2094 c.c.

Lavoro autonomo ex art. 47 bis d.lgs. 81/2015

Art. 5 d.lgs n. 38/2000

Assicurazione dei lavoratori parasubordinati

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono soggetti all'obbligo assicurativo i lavoratori parasubordinati indicati all'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, qualora svolgano le attività previste dall'articolo 1 del testo unico o, per l'esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti.
2. Ai fini dell'assicurazione INAIL il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico.
3. Il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente.
4. Ai fini del calcolo del premio la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti, salvo quanto stabilito dall'articolo 116, comma 3, del testo unico. Il tasso applicabile all'attività svolta dal lavoratore è quello dell'azienda qualora l'attività stessa sia inserita nel ciclo produttivo, in caso contrario, dovrà essere quello dell'attività effettivamente svolta.

Il calcolo del premio INAIL . La retribuzione

Lavoro subordinato ex art. 2094 c.c.

Lavoratore subordinato

Retribuzione effettiva tenendo conto del minimale di retribuzione giornaliera e mensile (€ 53,95; € 1.402,70), totalmente a carico del datore di lavoro



Collaborazioni coordinate e continuativa ex art. 409 c.p.c

Lavoratore parasubordinato
(art. 5 d.lgs. n. 38/2000)

Somme e valori percepiti a qualunque titolo nel periodo d'imposta, parametrata per mese e frazione di mese nel limite del minimo (€ 1,481,73; dal 1° luglio 2023 € 1601,78) e massimo (€ 2,751,78; dal 1° luglio 2023 € 2,974,73) mensile : premio INAIL per un terzo posto a carico del lavoratore



Collaborazioni organizzate dal committente art. 2 d.lgs. N. 81/2015

Collaborazioni organizzate dal committente

Si applica la disciplina del lavoro subordinato

Lavoratori autonomi art. 47 d.lgs. n. 81/2015 . La retribuzione



La denuncia di esercizio e di variazione

Il soggetto tenuto agli adempimenti assicurativi è il committente, ossia l'impresa di delivery (consegna) che utilizza la piattaforma anche digitale.

Denuncia di esercizio - informazioni utili alla valutazione dei rischi e al calcolo dei premi assicurativi, indicando anche in percentuale, i mezzi con cui si esegue la consegna (a piedi, con la bicicletta, con velocipedi, con auto o furgoni)

Denuncia di variazione – modifica di estensione e natura del rischio.

L'attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano svolto con l'ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili o veicoli a motore la cilindrata del cui motore non superi i 50 centimetri cubici e la velocità sia inferiore ai 45 Km/h, trova idonea classificazione alla voce di tariffa 0721, al pari delle consegne effettuate a piedi.

Negli altri casi la voce di tariffa da attribuire rientra in quelle del grande gruppo 9 riservato ai trasporti in genere.

Dall'1.02.2020 la tutela assicurativa è estesa anche ai lavoratori autonomi (in aggiunta ai dipendenti e parasubordinati) che svolgono l'attività di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore attraverso piattaforme anche digitali.

Obbligo di denuncia d'infortunio – malattia professionale ex art. 53 e 54 dpr 1124/65

L'impresa di delivery ha l'obbligo di inviare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, nei termini e con le modalità previste dagli artt. 53 e 54 del DPR n. 1124/65

Il lavoratore autonomo è obbligato ai sensi dell'art. 52 DPR 1124/65 a dare immediata notizia al committente che utilizza la piattaforma anche digitale di qualsiasi infortunio che accada, anche se di lieve entità.

Prestazioni

Indennità per inabilità temporanea assoluta

Prestazioni per danno permanente in capitale ed in rendita, comprese quelle per eventi mortali

Prime cure

Prestazioni protesiche e riabilitative oltre alle altre prestazioni sanitarie integrative

L'infortunio in itinere è compreso nella tutela (si tiene conto del log in nel caso di prima consegna e del log out al termine dell'attività)

INAIL

La sentenza del Tribunale di Milano
n. 3237 del 19 ottobre 2023